

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN
LOCAZIONE PERMANENTE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MASSAROLI N. 4**

ART. 1 – CARATTERISTICHE DELLA ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92, della Delibera Regionale n. 133 del 27/12/2000, della delibera Regionale n. 925 del 26/05/2003 è indetto un Bando di concorso per l'assegnazione in locazione permanente degli alloggi che si renderanno disponibili, nel periodo di efficacia della graduatoria, nel fabbricato in Ravenna, via Massaroli n. 4.

Gli alloggi saranno assegnati con un contratto di diritto privato della durata di anni otto (8), rinnovabili di quattro (4) in quattro (4) anni alle condizioni di cui ai successivi artt. 10, 11, 12 e 13.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI

Il fabbricato sito in Ravenna, via Massaroli n. 4, consiste di 4 piani fuori terra con 20 alloggi di cui 11 destinati alla locazione permanente.

La tipologia degli alloggi destinati alla locazione permanente è la seguente:

piano primo

n. 3 alloggi composti da cucina, soggiorno, 1 letto matrimoniale e bagno;

n. 2 alloggi composti da cucina, soggiorno, 1 letto matrimoniale, 1 letto singola e bagno;

n. 1 alloggio composto da cucina, soggiorno, 1 letto matrimoniale, 1 letto doppia, 1 letto singola e n. 2 bagni, predisposto per portatori di handicap;

piano secondo

n. 5 alloggi composti da cucina, soggiorno, 1 letto matrimoniale e bagno.

Tutti gli alloggi suddetti hanno l'autorimessa.

Le planimetrie degli alloggi disponibili sono visionabili presso l'Ufficio Utenza dell'ACER previo appuntamento telefonico (Referente U.R.P., Dott. Giovanni Giuranna – tel. 0544 210161).

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Può partecipare al Bando chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito è soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché questi sia titolare della carta di soggiorno o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del DLgs 27.5.1998, n. 286, così come sostituito dalla lettera d) 1° comma dell'art.27 della Legge 30.07.2002 n.189;
- b) avere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ravenna da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando;

- c) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo familiare (costituito o da costituire), del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio nel comune di Ravenna, o in comuni contermini. Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in uno soltanto dei seguenti casi:
- sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare;
 - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto di data anteriore al 6 marzo 2003. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;
 - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
 - sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due;
- d) non aver subito condanne per reati concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, armi e per i reati che prevedono l'arresto in flagranza
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, non inferiore a € 10.330,00 e non superiore al limite di €. 36.855,00. I limiti di reddito (determinazione dirigenziale Regione Emilia Romagna n. 13313 del 30.10.2008, aggiornati con cadenza biennale) sono calcolati come segue:

1) reddito imp. da lavoro	
dipendente (a)	€.... ..
2) altri redditi imponibili	€.....
=====	
Totale	€.....
3) detrazioni per n.....	
figli a carico (b)	€.....
4) detrazione per reddito	
da lavoro dipendente	
(voce 1x 0,40)	€.....
=====	
Reddito complessivo familiare	€.....

(a) per reddito si intende quello imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili)

(b) Euro 1.549,37 per 1 figlio;
Euro 1.032,91 per ogni ulteriore figlio.

Per il calcolo di cui sopra si considera il reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente prima della data di riferimento per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il beneficiario abbia già presentato la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente prima del termine ultimo di presentazione fissato per legge, può chiedere che siano considerati i redditi contenuti in quest'ultima. In tale caso, oltre alla documentazione richiesta per l'accertamento dei requisiti, l'interessato dovrà produrre l'attestato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi. Analogamente, il beneficiario non tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e che voglia avvalersi della possibilità di considerare i redditi percepiti nell'anno precedente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in quanto non ha percepito altri redditi. In ogni caso i redditi dichiarati devono essere, per ciascun componente il nucleo familiare, relativi allo stesso anno.

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli minori, dal convivente more uxorio e dagli altri conviventi dei quali il beneficiario o il proprio coniuge abbiano la piena disponibilità dei redditi e l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti, nonché dai figli maggiorenni conviventi a carico a norma di legge. Nel caso di coppia di giovani che devono costituire nucleo, (coniugi, conviventi, nubendi, o intenzionati a convivere more uxorio), si fa riferimento al reddito dei componenti del nuovo nucleo, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Nel caso di studenti universitari, il limite di reddito si intende applicato al nucleo familiare di provenienza.

Il requisito indicato alla lettera a) dovrà essere posseduto dall'assegnatario; gli altri dovranno essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare (costituito o da costituire), alla data di presentazione della domanda di assegnazione nonché al momento dell'assegnazione medesima.

Si precisa che, ove risultassero assegnatari di un alloggio in oggetto persone già assegnatarie di alloggi di E.R.P., queste dovranno scegliere di quale assegnazione beneficiare, entro il termine che il Comune indicherà, pena la decadenza da entrambe.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli in distribuzione presso Acer – Viale Farini 26 - Ravenna. E' prevista l'autocertificazione per quanto riguarda i dati anagrafici, la residenza, la composizione del nucleo familiare, l'assenza di precedenti penali (art. 3 lett. c) e qualsiasi altra attestazione che comporti attribuzione di punteggio, con esclusione delle certificazioni mediche (per es. punto 2 dell'art. 6 del presente Bando), non sostituibili con dichiarazioni o autocertificazioni.

A tal scopo quanto dichiarato nella domanda assumerà valore, a seconda dei casi, di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa.

Le domande, compilate in ogni loro parte, accompagnate dai eventuali documenti, e debitamente sottoscritte possono essere presentate all'Acer – Viale Farini 26 – Ravenna, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:

mattino - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00

pomeriggio - giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Trattandosi di una “graduatoria aperta” le domande (in bollo), pervenute entro il 30.09.2010 sono inserite, previo sorteggio dei pari punto, in una graduatoria che sarà poi aggiornata, di norma ogni dodici mesi, con le domande pervenute successivamente a tale data e inserite, in ordine di arrivo, in coda alla relativa categoria di punteggio.

In caso di spedizione per posta farà fede la data del timbro postale di spedizione.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Acer di Ravenna ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima ed all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

ART. 5 - GRADUATORIE DEI CONCORRENTI

Scaduto il termine di ricevimento della domande Acer formerà una graduatoria provvisoria, che verrà resa pubblica mediante affissione per 15 (quindici) giorni nella sede dell'ACER e presso l'Ufficio Casa del Comune di Ravenna, dandone avviso agli interessati.

Avverso la suddetta graduatoria è ammessa richiesta di riesame all'Acer entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Esaurito l'esame delle richieste, l'Acer formulerà la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

La pubblicazione all'ACER e all'Ufficio Casa di Ravenna costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

La graduatoria viene compilata in ordine di punteggio e ad essa viene allegato l'elenco delle domande escluse, con le relative motivazioni; dell'esclusione - per l'assenza o la perdita di requisiti per l'accesso - viene data immediata comunicazione motivata all'interessato con raccomandata a/r.

La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

Le graduatorie successive alla prima sono approvate e pubblicate, di norma, ogni dodici mesi dall'Acer, che esamina le nuove domande, le integrazioni e le opposizioni presentate e le inserisce in coda alle relative categorie di punteggio.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro undici mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.

L'aggiornamento può essere effettuato anche d'ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso e condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

Fino all'approvazione dell'aggiornamento annuale, gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente; qualora questa fosse esaurita prima del termine annuale, si procederà all'aggiornamento anticipatamente.

L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ART. 6 - PUNTEGGI

La graduatoria sarà formulata sulla base di punteggi, indicati con numeri interi, da attribuirsi in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sottoelencate e riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Ove il richiedente si trovi nella situazione:

1. di essere assegnatario di un alloggio E.R.P.,
 - in via definitiva punti 2
 - in via provvisoria e/o di emergenza abitativa punti 3
 - in area di decadenza o di occupazione dopo la dichiarazione di decadenza; punti 4
2. di avere nel nucleo familiare inabili al lavoro od invalidi civili con un grado pari o superiore al 66% di invalidità; punti 2
3. di dover abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale, salvo per i soggetti assistiti dall'Ente Pubblico) :
 - il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato punti 8
 - il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato punti 10
4. di dover abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi
 - da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda punti 10
 - da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda punti 4
5. di aver abbandonato l'alloggio e di essere in accertate condizioni di precarietà abitativa a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o provvedimento

esecutivo di sfratto, (non intimato per inadempienza contrattuale, salvo per i soggetti assistiti dall'Ente Pubblico), a seguito di provvedimento di separazione o per collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio o per motivi di incolumità e sicurezza personale o di minori minacciati nell'ambito familiare

- da non oltre 12 mesi punti 10

- da oltre 12 mesi punti 4

6. di dover abbandonare l'alloggio entro un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di provvedimento di separazione omologata dal tribunale punti 15

7. di dover abbandonare l'alloggio a seguito di vendita a terzi da parte del coniuge separato, proprietario (o comproprietario) non assegnatario dell'abitazione familiare (sempre che la vendita sia intervenuta entro e non oltre la data di presentazione della domanda); punti 15

8. di abitare in ambienti precari o comunque procurati a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate, a norma di legge, all'assistenza pubblica; punti 10

9. di abitare un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato secondo il parametro ISE

-per oltre 1/5 punti 3

-per oltre 1/3 punti 6

10. di essere solo con uno o più figli conviventi a carico punti 6

11. qualora il nucleo familiare richiedente sia composto esclusivamente da persona o persone ultra sessantacinquenni alla data di presentazione della domanda, sole o con a carico minori o soggetti totalmente inabili al lavoro punti 4

12. di avere un nucleo di nuova costituzione: è considerato tale il nucleo familiare richiedente, in cui uno almeno dei componenti abbia meno di 35 anni, costituitosi per matrimonio o per convivenza entro i tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda ovvero la cui costituzione sia prevista entro 6 mesi dalla consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli conviventi a carico o minorenni punti 4

Non sono cumulabili tra loro:

- punti 1, 3, 4, 5,
- i punti 5, 8,
- i punti 6 e 7.

Fra coloro che avranno conseguito pari punteggio la posizione in graduatoria verrà definita mediante sorteggio.

L'Acer può in qualsiasi momento effettuare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate nella domanda, nonché la loro veridicità.

L'eventuale attestazione falsa anche di una sola delle notizie fornite è punibile ai sensi della legge penale (art. 495 c.p.).

ART. 7 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

Il concorrente che, a norma del presente bando, non presentasse nei termini l'eventuale ulteriore documentazione richiesta sarà considerato decaduto dalla graduatoria.

ART. 8 – SCELTA E ACCETTAZIONE DELL'ALLOGGIO

La scelta dell'alloggio verrà effettuata secondo l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria.

I concorrenti saranno chiamati, in ordine decrescente, all'accettazione dell'alloggio, di superficie e composizione adeguata al proprio nucleo familiare, che nel corso della validità della graduatoria (o del suo aggiornamento) si renderanno disponibili.

Qualora il concorrente non si presenti, senza giustificato motivo, è escluso dalla graduatoria.

Della scelta operata tra gli alloggi proposti è redatto apposito verbale.

In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio proposto le relative motivazioni debbono risultare dal verbale.

E' ritenuto motivato il rifiuto determinato da gravi motivi (a titolo di esempio: esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato insormontabili per uno specifico handicap del concorrente). La rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni futili comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con provvedimento dell'Acer, previa verifica (anche mediante acquisizione d'ufficio dei documenti necessari) del possesso, al momento dell'assegnazione, dei requisiti e della permanenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui al precedente art. 6 e dopo che l'interessato ha effettuato la scelta dell'alloggio.

Per i concorrenti collocati in graduatoria con riserva, non si potrà procedere ad assegnazione fino alla conclusione dell'accertamento.

Qualora sia accertata la perdita dei requisiti o il mutamento delle condizioni di punteggio, con atto dell'Acer si determinerà l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa, collocando la domanda nella posizione di graduatoria precedente a quella del primo nominativo con pari punteggio. Nel caso in cui contestualmente alla verifica della perdita di punti si constati anche l'esistenza di nuove condizioni che comportano l'acquisizione di un punteggio complessivo pari o superiore a quello della graduatoria si terrà immediatamente conto di tali nuove condizioni.

ART. 9 – CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO

Effettuata la scelta dell'alloggio e l'assegnazione dello stesso si procederà alla stipula del contratto di locazione ed alla successiva consegna dell'alloggio.

Qualora l'assegnatario non si presenti senza giustificato motivo, l'Acer provvede alla revoca dell'assegnazione.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi contrattuali si prevede la costituzione di un deposito cauzionale pari a tre mensilità da versare al momento dell'inizio del rapporto di locazione.

Il deposito è infruttifero.

Su di esso l'ACER potrà rivalersi di tutti i crediti relativi al rapporto di locazione; ove, in conseguenza di ciò, venga decurtato di oltre il 50% dovrà essere prontamente reintegrato, a pena di risoluzione di diritto del contratto e contestuale rilascio dell'alloggio. Il deposito sarà rideterminato in occasione degli eventuali rinnovi contrattuali.

ART. 11 - CANONI DI LOCAZIONE E LORO AGGIORNAMENTO

I canoni di locazione indicati all'art.1 del presente bando, rappresentano il canone iniziale di locazione, con decorrenza dalla data del Bando. Il canone sarà aggiornato con cadenza biennale applicando l'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nel limite del 75%.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE

1. L'inquilino ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio, entro 30 giorni dalla consegna.
2. L'inquilino dovrà dimostrare il permanere della impossidenza di immobili come definita alla lett. b) del precedente art. 3 in costanza del rapporto di locazione. La perdita del requisito predetto comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
3. L'inquilino dovrà altresì mantenere il requisito del limite reddituale come definito dal precedente art. 3. La perdita del requisito predetto comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
4. Trascorsi i primi otto anni, il contratto di locazione è rinnovabile di quattro in quattro anni a condizione che:

- a) l'inquilino risulti in possesso dei requisiti soggettivi vigenti alla data del rinnovo;
 - b) non risultino morosità o inadempimenti contrattuali.
5. Oltre al canone di locazione sono a carico dell'inquilino le utenze e le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio e del condominio, secondo la ripartizione prevista per gli assegnatari di ERP.
6. Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avverrà mensilmente mediante bolletta spedita al domicilio dell'inquilino, da pagare entro la data indicata sulla stessa.
7. L'inquilino che non abbia provveduto al versamento di canoni e/o di oneri accessori, dovrà saldare quanto dovuto entro il termine fissato dall'avviso di mora emesso dall'ACER.
- Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso l'inquilino dovrà liberare l'alloggio entro tre mesi dalla data della risoluzione; da tale data e per tutto il periodo di successiva occupazione dell'alloggio, l'inquilino sarà tenuto a corrispondere una indennità di occupazione corrispondente al canone precedentemente corrisposto, maggiorato del 20%.
- Trascorsi tre mesi senza che il rilascio dell'alloggio abbia avuto luogo, l'inquilino perderà per intero il deposito cauzionale, sul quale comunque l'ACER avrà diritto di ritenere il proprio credito, fatte salve ulteriori azioni in caso di incapacienza; sarà inoltre tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute per la liberazione forzata dell'immobile.
8. Il recesso dell'inquilino è ammesso con un preavviso non inferiore a tre mesi: in difetto saranno trattenuti sul deposito cauzionale i corrispondenti canoni e spese accessorie.
9. In caso di decesso o abbandono dell'inquilino gli subentrerà il coniuge superstite convivente ovvero, in mancanza, i figli, o i parenti ed affini purché conviventi. Il diritto al subentro è riconosciuto anche al convivente more uxorio
10. In caso di separazione o di divorzio subentrerà nella titolarità del rapporto il coniuge a cui sia stata attribuita l'abitazione dal giudice.

ART. 13 – VARIE

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia agevolata con particolare riguardo alla delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 133 del 21/12/2000, e, relativamente ai requisiti soggettivi, alla delibera del Consiglio Regionale n. 925 del 26/05/2003 e n. 1341 del 02/10/2006, alla Determinazione Dirigenziale n. 13313 del 30.10.2008.

La partecipazione al bando impegna il concorrente, che per il fatto stesso di parteciparvi, dichiara di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nello stesso.

14. - RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli

adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dagli artt. da 23 a 27 della suddetta legge e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La presentazione della domanda di concorso implica, inoltre, la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni regionali indicate agli artt. 1 e 13 del presente Bando, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

ART. 15 – RICEVIMENTO DOMANDE E INFORMAZIONI

Per il ricevimento delle domande e per informazioni sul presente bando saranno a disposizione gli uffici dell'ACER di Ravenna nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:

mattino - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00

pomeriggio - giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Copia del presente bando e del relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell'ACER di Ravenna all'indirizzo www.acerravenna.it

Ravenna, 27 maggio 2010

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Annunziata Fabbri